



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**IV° SETTORE - Polizia Municipale – SUAP
– Ufficio Contenzioso-**

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. in esecuzione della sentenza civile n. 775/2021 del Tribunale di Termini Imerese- Causa Gangi-Coco c/Comune di Cerda (R.G. N. 1562/2017)

Il Responsabile del IV Settore

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione sulla corruzione e delle illegalità, procede all'adozione della seguente proposta di deliberazione, di cui ne attesta la regolarità e fa correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Premesso che:

- Con Atto di citazione fatto notificare a questo Ente in data 09/05/2017, in atti prot. 9521 del successivo 10 maggio, i coniugi Gangi- Coco, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, Gangi Antonio Pio, convenivano in giudizio il Comune di Cerda dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni dal figlio patiti, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 20/06/2016, nella via Vivirito;

- Il Comune di Cerda non si costituiva in giudizio;

- Con sentenza n. 775/2021, emessa a definizione del giudizio iscritto al N. 1562/2017, notificata a mezzo pec in data 31 Agosto 2021, il Tribunale di Termini Imerese condannava il Comune di Cerda a corrispondere nei confronti dei coniugi Gangi- Coco l'importo di €. 2.306,30, oltre interessi legali dalla data della sentenza (15 luglio 2021) al saldo, oltre l'importo di €. 27,935,42 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo ed infine a pagare in favore degli attori le spese di giudizio liquidate in € 5.355,000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore ed oltre ancora le spese di CTU, liquidate come da acconto;

- Con nota pec datata 04/10/2021, a seguito dell'avvenuta irrevocabilità della pronuncia giudiziale di cui sopra, il procuratore dei coniugi Gangi-Coco, avv. Giuseppe Rigatuso, diffidava questo Ente al pagamento delle somme dovute in loro favore;

Considerato che in data 14/12/2021 è stata presentata, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, istanza per Gangi Antonio Pio, a ministero di altro legale, avv. Rosanne Marie Di Vita, per la correzione materiale della sentenza n. 775/2021, nella parte in cui viene indicato erroneamente il cognome di "GANCI", anziché di "GANGI";

Visto il ricorso ex art. 288 cpc, presentato dai signori Gangi Pietro Antonio, Coco Mariolina e Gangi Antonio Pio, per la correzione materiale della sentenza n. 775/2021, fatto notificare a mezzo Unep in data 17/01/2022, in atti prot. n. 717 di pari data;

Considerato che nelle more della procedura di correzione materiale della sentenza di cui sopra, veniva avviata procedura esecutiva ad istanza dell'Avv. Giuseppe Rigatuso, per il conseguimento delle spese legali distratte a suo favore, come liquidate nella sentenza n. 775/2021;

Richiamata a tal proposito:

- la determinazione N. 698 R.G. del 20/12/2022, con la quale si procedeva alla regolarizzazione del sospeso contabile con la Tesoreria Comunale, Banco BPM, ag. di Termini Imerese, per l'importo complessivo di €. 10.271,93, emesso a favore dell'avv. Giuseppe Rigatuso in riferimento al pagamento effettuato senza mandato a seguito di procedura esecutiva azionata nei confronti di questo Ente- pignoramento presso terzi e susseguente Ordinanza di assegnazione somme in favore del creditore pignoratizio;
- la delibera di C.C. n. 66 R.G. del 29 Dicembre 2022 avente ad oggetto " Modifiche alla proposta deliberativa di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00- Regolarizzazione contabile a seguito di pignoramento presso terzi ad istanza dell'avv. Giuseppe Rigatuso";

Precisato quindi che il debito relativo alle spese legali come liquidate nella sentenza in argomento è stato soddisfatto al saldo della somma riconosciuta con delibera di C.C. N. 66/2022 e che il tributo relativo all'imposta di registro della sentenza è stato versato all'erario, giusta determinazione N. 530 R.G. del 04/10/2022;

Vista la nota dell'11/01/2023 trasmessa a mezzo pec dall'avv. Rosanne Di Vita, con la quale si invitava e diffidava formalmente questo Ente a provvedere al pagamento in favore dei propri assistiti delle somme dovute in forza della sentenza suindicata ammontanti complessivamente ad €. 30.241,72 (di cui €. 2.306,30 in favore di Gangi Pietro Antonio e Coco Mariolina ed €. 27.935,42 in favore di Gangi Antonio Pio) oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;

Atteso che il legale dei sigg. Gangi- Coco con nota pec datata 20/09/2023, con specifico riferimento alle somme da corrispondere ai propri assistiti in forza della sentenza n. 775/2021, ha indicato il calcolo dettagliato delle dette, come di seguito riepilogato e trascritto:

- Gangi Pietro Antonio e Coco Mariolina :
 - €. 2.306,30 sorte liquidata in sentenza;
 - €. 111,70 interessi legali maturati dalla pubblicazione della sentenza al 19.09.2023;
 - Totale €. 2.418,00 oltre ulteriori interessi maturandi;**
- Gangi Antonio Pio;
 - €. 27.935,42 sorte liquidata in sentenza;
 - €. 1.353,06 interessi legali maturati dalla pubblicazione della sentenza al 19.09.2023;
 - €. 305,00 competenze CTU;
 - Totale €. 29.593,48 oltre ulteriori interessi maturandi ed oltre ancora l'imposta di registro gravante sulla sentenza;**

Precisato che solamente con nota dell'11 Ottobre 2023, questo ufficio veniva a conoscenza del superiore calcolo con indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti, nonché dell'Ordinanza del 21.03.2022 con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha disposto la correzione della sentenza;

Considerato che la soccombenza giudiziale rientra nelle ipotesi di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL di competenza del Consiglio Comunale;

Preso atto che la situazione sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, co. 1, lett. a), e che conseguentemente sussiste l'obbligo di procedere al riconoscimento della legittimità di tale debito fuori bilancio in considerazione degli elementi costitutivi sinora richiamati, come derivanti dalla sentenza sopra menzionata;

Richiamato l'art. 194 del TUEL che recita testualmente:

"art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive; ...";

b) omissis;

c) ";

d) ";

e) ";



Preso atto che "la procedura di riconoscimento consiliare ex art. 194 del T.U.E.L. del debito fuori bilancio emanata da una sentenza esecutiva è comunque necessaria anche qualora il pagamento del debito venisse utilizzando uno specifico fondo presente in bilancio al fine di non vanificare la disciplina di competenza prevista dall'ordinamento, impedendo sia il controllo previsto dalla norma citata da parte del Consiglio Comunale che la verifica da parte della Procura della Corte dei conti ex art 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002" (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 9/2019/PAR);

Preso atto che trattasi quindi di spesa riconducibile alla disciplina ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs 267/00 e s.m.i.;

Considerato che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, nonché i principi generali dell'ordinamento:

- impongono agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali di evidenziare con tempestività le passività insorte derivanti dai debiti fuori bilancio;
 - in presenza dei presupposti disciplinati dalla legge, obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, riconducendo al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, riportando in equilibrio la gestione;
 - evitano la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile ex art. 2041 c.c. verso l'Ente nei limiti dell'arricchimento da questi conseguito;
- Ritenuto pertanto provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 – comma 1, lett. a – del D.Lgs.267/2000, e ss.mm.ii, per il pagamento della soccombenza giudiziale conseguente alle somme liquidate dal Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 775/2021, dell'importo di complessivi Euro 32.011,48, dandosi atto che al finanziamento delle stesse si provvederà con risorse gravanti sul cap. 7110 "Oneri straordinari della gestione corrente- Altri servizi generali", cod. bilancio 01.11_1.10.99.99.999, bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025, approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 21/09/2023;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- l'Ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 secondo cui " per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province , i comuni.....";

Tutto ciò premesso e considerato,


PROPONE

1. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, lett. a, del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 32.011,48 per sorte capitale, spese CTU ed interessi legali calcolati dal 15/07/2021 (data della pronuncia della sentenza) al saldo in favore dei sigg Gangi Pietro Antonio e Coco Mariolina e Gangi Antonio Pio, così come liquidati nella sentenza n. 775/2021 emessa in data 15/07/2021 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento iscritto al N. 1562/2017 R.G.;
2. Di dare atto che la spesa totale per il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo sopra indicato non comprende la tassa di registrazione gravante sulla stessa sentenza per l'avvenuto versamento pari all'importo di €. 916,00, liquidato dall'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese e che la stessa troverà copertura sulle risorse del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al cap. 7110 "Oneri straordinari della gestione corrente- Altri servizi generali", cod. bil. 01.11_1.10.99.99.999;
3. Di dare atto altresì che il presente riconoscimento prescinde da ogni valutazione di merito, ferma restando ogni eventuale e successiva azione che si ritenesse necessaria ed opportuna nei confronti dei soggetti che hanno determinato pregiudizi all'Ente;

4. Di trasmettere copia della presente alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 ;
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44 /1991, attesa l'urgenza di provvedere e al fine di salvaguardare l'erario comunale da inutili aggravii di spesa che potrebbero derivare da una eventuale procedura esecutiva.

Cerda li 17 OTT. 2023

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Gioia



Il Responsabile del IV Settore
Dott. Giuseppe Biondolillo





COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

SETTORE II
Servizio Economico Finanziario

Oggetto: *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d. Lgs n.267/00 e ss.mm.ii. in esecuzione della sentenza civile n. 775/2021 G.d.P. del Tribunale di T. Im. – causa Gangi-Cocco c/Comune di Cerda (RG n. 1562/2017).*

PARERE del Responsabile dell’Ufficio – In ordine alla regolarità contabile
(Art.12 comma 1° - L. R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole, dando atto che la spesa potrà essere regolarizzata con imputazione sul cap. 7110 “ Oneri Straordinari della Gestione Corrente ” - P.F. 01.11- 1.10.99.99.999 del bilancio 2023-2025, gestione 2023.

Cerda li 19/10/2023



Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IV SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE- SUAP- CONTENZIOSO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778


Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii in esecuzione della sentenza civile n. 775/2021 del Tribunale di Termini Imerese- Causa Gangi-Coco c/Comune di Cerda (R.G.N. 1562/2017).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53, primo comma, della Legge n. 142/90, recepita con l.r. n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della legge n. 30 del 23.12.2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Cerda, li 17 OTT. 2023 /

Responsabile del IV Settore
Dott. Giuseppe Biondolillo





COMUNE DI CERDA

Provincia di Palermo

COMUNE DI CERDA
27 OTT 2023
Prot. n. 15152
Off.

**Parere del Revisore Unico su
riconoscimento debito fuori bilancio
giudizio Gangi-Coco c/ Comune di Cerda**

Il Revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

Comune di Cerda
Revisore Unico
Verbale n. 19 del 24 ottobre 2023

~~Il sottoscritto revisore unico del Comune di Cerda~~

visti

- la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 20/10/2023 con la quale si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese liquidate con la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 775/2021 che ha condannato il comune di Cerda al risarcimento dei danni patiti dal Sig. Gangi Antonio Pio in conseguenza del sinistro occorsogli in data 20/06/2016;

- la documentazione relativa a detto procedimento;

- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 194;

- la deliberazione n. 27/Sez.Aut/2019/QMIG della Corte dei Cont, sezione Autonomie, *“Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, che enuncia il principio di diritto “Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento”;*

rilevato che

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, per un importo di euro 32.011,48 relativo a spesa corrente, così dettagliato:

- € 30.241,72 quale sorte capitale per risarcimento danni;

- € 1.464,76 per interessi legali;

- € 305,00 spese di CTU

- Il suddetto debito troverà copertura nel Bilancio 2023 in quanto la somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza con imputazione al Cap. 7110 “Oneri straordinari della gestione corrente;

tenuto conto

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N.267/2000 e ss.mm.ii. in esecuzione della sentenza civile n. 775/2021 del Tribunale di Termini Imerese – Causa Gangi-Coco c/ Comune di Cerda (R.G. n. 1562/2017)

Raccomando all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.


Cerda, 24 ottobre 2023

Il revisore Unico
Dott. Danilo Ambra





TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE



in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Teresa Ciccarello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1562 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

GANGI PIETRO ANTONIO (C.F. GNGPRN65A22C496M), e COCO MARIOLINA (C.F. CCOMLN68C67B532Q), con il patrocinio dell'avv. RIGATUSO GIUSEPPE e , con elezione di domicilio in VIA GENERALE PRESTISIMONE 4 CEFALÙ, presso il medesimo difensore

parte attrice

GANGI ANTONIO PIO (C.F.: GNGNNP01S15G273O), con il patrocinio dell'avv. RIGATUSO GIUSEPPE e , con elezione di domicilio in VIA GENERALE PRESTISIMONE 4 CEFALÙ, presso il medesimo difensore

parte attrice

CONTRO

COMUNE DI CERDA (C.F. 00621360825), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. , con elezione di domicilio in presso il medesimo difensore

parte convenuta contumace

OGGETTO: azione di risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 13.7.2021 parte
attrice concludeva come da note di trattazione scritta, riportandosi ai propri
atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, i coniugi Ganci Pietro Antonio
e Coco Mariolina, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità
genitoriale sul figlio minore, Ganci Antonio Pio, convenivano in giudizio il
Comune di Cerda, in persona del rappresentante legale pro tempore,
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni dal figlio patiti, in
conseguenza del sinistro verificatosi in data 20/06/2016, nella Via Vivirito di
del Comune di Cerda..

Con comparsa depositata in data 12.4.2021, spiegava intervento volontario
Gangi Antonino Pio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, il quale
aderiva alle domande proposte dagli attori.

L'ente locale, malgrado la regolare citazione, rimaneva contumace.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 77 del 2020, veniva disposta la
trattazione scritta del presente procedimento ex art. 83 lett. h) del d.l. n.
18/2020 e parte attrice depositava note di trattazione scritta, insistendo nei
comparsa.

Tanto premesso, va, anzitutto, dichiarata la contumacia del comune.

Nel merito, va osservato come le domande di risarcimento proposte da parte
attrice meritino accoglimento nei termini che seguono.

Ed invero, in punto di fatto, deve ritenersi accertato che, in data 20/09/2016,
intorno alle 19:40, Ganci Antonio Pio si trovava a percorrere alla guida del
ciclomotore tg. X3S2F4, la Via Vivirito nel comune di Cerda, in direzione



progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.

Orbene devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto si ottiene la somma di euro 19.894,99, che, con l'applicazione degli interessi e della rivalutazione con i criteri sopra indicati, diventa euro 27.935,42 in valori attuali.

Deve, poi, accogliersi la domanda di danno patrimoniale da spese mediche proposta da parte attrice per la somma di euro 1652,48 per spese mediche, il cui esborso appare comprovato, somma che deve essere rivalutata in attuali euro 2.306,30.

Pertanto, il convenuto deve essere condannato a versare in favore dei coniugi Gangi la somma di euro 2.306,30 ed in favore di Gangi Antonio Pio la complessiva somma di euro 27.935,42.

A partire dalla data della sentenza, gli interessi sui predetti importi proseguono al tasso legale fino al saldo.

In base al principio della soccombenza, vanno, infine, poste a carico del comune convenuto ed in favore degli attori e del terzo convenuto, assistiti dal medesimo procuratore, le spese che si liquidano, in assenza di notula, in € 5.355,00 per onorari - con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, stante la mancata redazione di memorie istruttorie e la redazione di un solo atto conclusionale - oltre spese generali, Iva e CPA nella misura legalmente dovuta.

Vanno, inoltre, definitivamente poste a carico del comune convenuto le spese di CTU liquidate come da acconto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;

in accoglimento della domanda proposta da parte attrice condanna il comune di Cerda in persona del legale rappresentante a corrispondere nei confronti di Ganci Pietro Antonio e Coco Mariolina l'importo di euro 2.306,30, oltre

interessi legali dalla data della sentenza al saldo e a corrispondere nei confronti di Ganci Antonio Pio l'importo di euro 27.935,42, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;

condanna il Comune di Cerda al pagamento in favore degli attori e del terzo intervenuto delle spese del giudizio, liquidate in € 5.355,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore;

pone definitivamente a carico del Comune di Cerda le spese di CTU, liquidate come da acconto.

Così deciso in Termini Imerese, il 15/07/2021.

Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice Teresa Ciccarello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. Con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.



APPOSTA SULLA PROCESSIONE
A. 1002/2019/REG. TRIB. 13/18
9



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva, conforme all'originale, che si rilascia a richiesta dell' Avv. Rigatuso Giuseppe nell'interesse di se stesso quale procuratore distrattario.

Termini Imerese, li 15/10/2021

Il Cancelliere

F.to

IL CANCELLIERE
Maurizio Giovanni Calabrese

Per autentica Termini Imerese li 15/10/2021

IL CANCELLIERE
Maurizio Giovanni Calabrese



PIA

UNEP - TERMINI IMERESE

P

0/2021 Modulo A

URGENTE Cron.5351 - 1/1

Beneficiario RICATILLO AVV GIUSEPPE

Modalità di notificazione

Espresso Uff. Giud. Ter. (UNEP) esposto al suo indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA n.

COMUNE DI GERDA, IN PERSONA DEL LEG. RAPP. PRO TEMPORE

PER LA MANTUA, D. DIST. GERDA - ITALIA

ante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 18499032, al sensi dell'art. 149 c.p.c/170 c.p.p. dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

1502/17


18/10/2021

L'Ufficiale Giudiziario DAMATA VINCENZO

SPECIFICA	
Diritti	€ 3,97
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 10,85
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 14,52

Data rich. 15/10/21

Funz. Unep/Uff. Giud.



Tribunale di Termini Imerese

Ist. n. 1 dep. 15/12/2021
Avv. Rosanne Marie Di Vita
Patrocinante in Cassazione
Via Generale Prestisimone n. 17
90015 Cefalù (PA)
Tel./Fax 0921 925913

R.G. 1562/2017

Giudice: dott.ssa Teresa Ciccarello

COPIA
NOTIFICA

Ricorso ex art. 288 c.p.c.

per **Gangi Antonio Pio**, nato a Palermo il 15.11.2001, cod. fisc. GNG NNP 01S15 G273, residente in Cerda (PA) nella Via Carlo Rao n. 43, **Gangi Pietro Antonio**, nato a Cerda (PA) il 22.01.1965, cod. fisc. GNG PRN 65A22 C496M e **Coco Mariolina**, nata a Campofelice di Roccella (PA) il 27.03.1968, cod. fisc. CCO MLN 68C67 B532Q, entrambi residenti in Cerda (PA) nella C.da Baglio snc, elett.ti dom.ti in Cefalù nella Via Generale Prestisimone n.17 presso e nello studio dell'avv. Rosanne Marie Di Vita (C.F.: DVT RNN 64P70 Z404J, posta certificata: rosanne.divita@cert.avvocatitermini.it - fax n. 0921925913 - mail: rosannedivita@libero.it) che li rappresenta e difende per procura alle liti del 17.11.2021, rilasciata su foglio separato, da intendersi comunque apposta in calce al presente ricorso, i quali espressamente dichiarano, insieme al loro difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura presso il domicilio come sopra eletto e/o al numero fax +390921925913 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata rosanne.divita@cert.avvocatitermini.it

co n t r o

- il **Comune di Cerda**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, nella Piazza La Mantia n. 3 di Cerda, cod. fisc. 00621360825.

PREMESSO

- che in data del 19.07.2021 veniva pubblicata la sentenza n. 775/2021 con la quale il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Ciccarello, definiva la causa iscritta al n. 1562/2017 del R.G del Tribunale di Termini Imerese;
- che il Tribunale ha erroneamente indicato il cognome degli attori, Gangi Pietro Antonio e Gangi Antonio Pio, in "Ganci" nel dispositivo e in talune parti della motivazione della sentenza (cfr. pag.. 2 righe 9,11, 28 - pag. 3 rigo 15 - pag. 5 rigo 12 - pag. 7 ultimo rigo e pag. 8 rigo 2 della sentenza);
- che la sentenza è affetta da evidente errore materiale in quanto, come risulta agevolmente dall'atto di citazione e dalla comparsa di costituzione in giudizio del 12.04.2021 il cognome dei suddetti attori risulta essere GANGI e non Ganci;
- che ciò è rilevabile anche dalla prima pagina della sentenza nella quale le suddette parti sono state correttamente indicate in Gangi Pietro Antonio e Gangi Antonio Pio;
- che tale errore materiale impedisce la messa in esecuzione della sentenza che a tutt'oggi non è stata ancora adempiuta.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, i signori Gangi Pietro Antonio, Coco Mariolina e Gangi Antonio Pio, come in atti rapp.ti, difesi ed elett.te domiciliati

chiedono

che l'On.le Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Ciccarello, previo ogni opportuno provvedimento di rito,

Voglia ai sensi dell'art. 288 c.p.c.

- Emettere decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e, conseguentemente, fissato il termine per la notificazione del presente ricorso e del richiesto decreto al Comune di Cerda, in persona del Sindaco pro tempore, Procedere alla correzione dell'errore materiale rilevato indicando il cognome degli attori Gangi Pietro Antonio e Gangi Antonio Pio in "GANGI".

Si producono:

- sentenza n. 775/2021 resa dal Tribunale Termini Imerese il 19.07.2021 nel giudizio segnato al n. RG. 1562/2017, estratta dal relativo fascicolo telematico, con attestazione di conformità a firma del sottoscritto procuratore;
- atto di citazione del 08.05.2017, notificato al Comune di Cerda a mezzo UNEP di Termini Imerese in data 10.05.2017, con attestazione di conformità all'originale a firma del sottoscritto procuratore;
- comparsa di costituzione in giudizio di Gangi Antonio Pio del 12.04.2021 estratta dal fascicolo telematico segnato al n. RG. 1562/2017 Tribunale di Termini Imerese, con attestazione di conformità a firma del sottoscritto procuratore.

Si dichiara che il presente procedimento è esente dal versamento del contributo unificato.

Cefalù, 14.12.2021

Avv. Rosanne Marie Di Vita

AVV.
Rosanne Marie Di Vita
Cefalù (PA)
025913

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta **Avv. Rosanne Marie Di Vita**, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, con studio in Cefalù (PA) nella Via Generale Prestisimone n. 17, nella sua qualità di procuratore e difensore dei signori Gangi Antonio Pio, nato a Palermo il 15.11.2001, cod. fisc. GNG NNP 01S15 G2730, Gangi Pietro Antonio, nato a Cerda (PA) il 22.01.1965, cod. fisc. GNG PRN 65A22 C496M e Coco Mariolina, nata a Campofelice di Roccella (PA) il 27.03.1968, cod. fisc. CCO MLN 68C67 B532Q, nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 288 c.p.c. depositato nel fascicolo telematico iscritto al n. 1562/2017 R.G. Tribunale di Termini Imerese, avente ad oggetto la correzione della sentenza n. 775/2021 resa dal Tribunale di Termini Imerese, nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Ciccarello, nel giudizio promosso dai predetti Gangi Antonio Pio, Gangi Pietro Antonio e Coco Mariolina nei confronti del Comune di Cerda, in persona del Sindaco pro tempore, cod. fisc. 00621360825

DICHIARA E ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto dall'art. 52 D.L. 90/2014, che l'atto che precede composto da ricorso ex art. 288 c.p.c. datato 14.12.2021, depositato il 15.12.2021, procura alle liti del 17.11.2021 a firma di Gangi Pietro Antonio, Coco Mariolina, Gangi Antonio Pio, con autentica a firma del sottoscritto procuratore e decreto di fissazione di udienza n. cronol. 23989/2021 del 22.12.2021 – RG 1562/2017 reso dal Tribunale di Termini Imerese nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Ciccarello,

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

del ricorso ex art. 288 c.p.c. datato 14.12.2021, depositato il 15.12.2021, della procura alle liti del 17.11.2021 a firma di Gangi Pietro Antonio, Coco Mariolina, Gangi Antonio Pio, con autentica a firma del sottoscritto procuratore e del decreto di fissazione di udienza n. cronol. 23989/2021 del 22.12.2021 – RG 1562/2017 reso dal Tribunale di Termini Imerese nella persona del Giudice dott.ssa Teresa Ciccarello, presenti nel fascicolo telematico relativo al procedimento iscritto al n. R.G. 1562/2017 Tribunale di Termini Imerese, dal quale sono estratti.

Il presente atto consta di n. 5 (cinque) pagine, esclusa la presente e la relata di notifica.

Cefalù, 03.01.2022

Avv. Rosanne Marie Di Vita
Rosanne Marie Di Vita

Avv. Rosanne Marie Di Vita
Cefalù (PA)
025913